



Città di Casoria

Provincia di Napoli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORDINANZA n. 10 del 26.02.2019

OGGETTO: "Riduzione dei rifiuti, incremento della raccolta differenziata, mitigazione dell'impatto ambientale" - Divieto dell'uso e della commercializzazione su suolo pubblico degli shoppers (sacchi asporto merci) in polietilene, dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili.

Premesso che:

- L'enorme quantità di rifiuti in plastica, di qualsiasi tipo, ha prodotto un tale impatto sull'ambiente (anche marino) da metterne a repentaglio l'equilibrio, tanto che in molti casi è stata dimostrata l'interferenza di tale materia nella "catena alimentare";
- I sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa, nonché le stoviglie dello stesso materiale impiegate in grande quantità producono gravi impatti ambientali sin dalla loro produzione ed in special modo in fase di smaltimento, soprattutto se illecito;
- I Comuni devono raggiungere obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti (organici e non) finalizzata al riciclaggio e al recupero di materia riducendone, in modo sensibile, la quantità da conferire in discarica e che, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con aggravio delle sanzioni per i Comuni e quindi per i singoli cittadini;
- I costi di conferimento ricadono interamente sul bilancio comunale e sul bilancio ecologico di tutto il territorio con ulteriore aggravamento, più in generale, dei processi industriali di smaltimento;

Considerato che:

- Il 16 Gennaio 2018 la Commissione Europea ha adottato la "Strategia Europea per la plastica" che prevede (tra l'altro) entro il 2030 nel territorio dell'UE, la riduzione del consumo di oggetti in plastica monouso.
- Il 19 dicembre 2018 il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno stabilito di avviare le procedure perchè nell'ambito dell'intero territorio dell'Unione si addivenga al taglio della produzione di oggetti monouso in plastica a partire dal 2021.

- Dal 1° Gennaio 2019 in Italia è vietato vendere sul territorio nazionale i bastoncini in plastica per igiene personale e dal gennaio 2020 sarà inoltre vietato mettere in commercio prodotti cosmetici che contengano microplastiche. - Con l'art. 9-bis del D.L. n. 91/2017, come convertito in legge dall'art. 1 della legge n. 123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;

Sentite le Organizzazioni di categoria delle attività commerciali presenti sul territorio

Visto il D.Lgs. n.152 del 3-4-2006 e ss.mm.ii.;

Visto e richiamato l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA

A decorrere dal 01/04/2019:

- Ai titolari che esercitano sul territorio comunale le attività della ristorazione, quali bar, ristoranti, pizzerie, paninerie, takeaway, rosticcerie, friggitorie e attività simili aventi quale finalità la somministrazione di alimenti e bevande, potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannucce, mescolatori di bevande monouso in materiale biodegradabile e compostabile.
- in occasione di feste pubbliche, manifestazioni, concerti, sagre, mercatini ed eventi simili svolgentesi su suolo pubblico, sia occasionali che periodici, è **vietato** a commercianti, privati, associazioni, enti etc. di commercializzare e /o distribuire agli espositori partecipanti ed agli utenti, sacchetti, nonché stoviglie (piatti, bicchieri, posate, cannucce, bastoncini mescolatori etc.) che non siano realizzati in materiale biodegradabile e compostabile.

Quanto sopra, quale prima iniziativa nel quadro di un progressivo e generalizzato piano di abbandono dell'uso dei sacchetti per la spesa e stoviglie in materiale non biodegradabile e/o compostabile per tutti i cittadini residenti e visitatori della Città di Casoria.

Le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza, fermo restando quanto previsto dalla IV parte del D.Lgs. n.152/2006, ove non costituiscano reato e non siano specificamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite secondo i principi contenuti nell'art.11 e art.16 della Legge 689/81 e ss.mm. e ii., ed ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. come introdotto dall'art. 6 della Legge n.3/2003) con le sanzioni amministrative specificate appresso:

- da € 50 (cinquanta/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), da applicare ad esercenti/operatori commerciali, anche di tipo ambulante, o privati, associazioni, enti etc, in occasione di feste pubbliche, manifestazioni, concerti, sagre ed eventi simili svolgentisi su suolo pubblico, sia occasionali che periodici, che commercializzino o distribuiscano agli espositori partecipanti ed agli utenti sacchetti nonché stoviglie (piatti, bicchieri, posate, cannuce, bastoncini mescolatori etc.) che non siano realizzati in materiale biodegradabile e compostabile.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e ss.mm.ii..

AVVERTE

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania previa notifica a questa Amministrazione Comunale entro 60 giorno dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza oppure in alternativa al Presidente della Regione Campania entro 120 giorni; Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti provvedimenti che dovesse risultare in contrasto con esso.

La presente Ordinanza verrà trasmessa, per la relativa attività di controllo e vigilanza:

- al Comando di Polizia Municipale;
- al settore Ambiente Agenti Accertatori;
- alla Stazione dei Carabinieri di Casoria;
- Al Commissariato di P.S. di Afragola.

La presente Ordinanza sarà divulgata a mezzo di avviso sul sito istituzionale del Comune di Casoria.

Dalla residenza municipale, li .26..../.02..../ 2019.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prefetto Santi Giuffrè

